

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "CIVETTA"

1. DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Milano (MI), Corso Venezia 3 un'associazione che assume la denominazione "Civetta".

2. OGGETTO E FINALITÀ

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apartitica, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione si propone di promuovere la partecipazione alla vita pubblica, ponendo particolare attenzione alla formazione degli studenti delle scuole medie superiori e delle università. Finalità dell'Associazione è anche promuovere l'inclusione sociale. Gli associati si impegnano a perseguire tale finalità attraverso lo sviluppo di progetti e l'organizzazione di eventi che abbiano l'obiettivo di ridurre le distanze ed aumentare il dialogo fra i cittadini ed i protagonisti della vita pubblica italiana ed europea.

3. SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

3.1. Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.2. Categorie di Soci

Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci Fondatori sono i garanti dell'oggetto sociale e vigilano, in cooperazione con il Collegio dei

Garanti, sul costante rispetto dei principi e dei valori che hanno portato alla costituzione dell'Associazione.

Sono considerati Soci Ordinari, persone fisiche, anche minorenni, o enti la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo e che risultano in regola con il versamento del contributo associativo.

3.3. Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di socio da' diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

3.4. Contributo Associativo

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

3.5. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di soci non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

3.5.1. Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.


L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:


- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

3.5.2. Deliberazioni in materia di esclusione



Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o posta elettronica e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. 

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. 

4. RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni culturali ed eventi pubblici;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; 
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi derivanti dalla prestazione di servizi in favore degli associati e/o di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

5. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal settembre all'agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Garanti, ove eletto.

7. ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante l'invio di lettera semplice o e-mail, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

7.1. *Assemblea ordinaria*

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione e dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

7.2. *Assemblea Straordinaria*

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, l'elezione del Collegio dei Garanti e lo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza qualificata:

- dei due terzi (2/3) dei soci presenti, per le modifiche statutarie;

- dei due terzi (2/3) degli associati, per l'elezione del Collegio dei Garanti e la delibera di scioglimento dell'Associazione.

7.3. Funzionamento e modalità di convocazione

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, uno o più associati fino ad un massimo di tre.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

7.4. Presidente e Segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Segretario Generale o da altra persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

8. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, e dalle seguenti cariche:

- Tesoriere;
- Segretario Generale;
- Responsabile Scientifico;
- Responsabile Network e Comunicazione.

Le cariche vengono attribuite ai singoli consiglieri eletti dall'Assemblea, a seguito di adunanza del Consiglio il quale delibera a tale riguardo con votazione a maggioranza semplice dei suoi membri.

I componenti del Consiglio restano in carica un anno e sono rieleggibili.

8.1. Modalità di funzionamento

8.1.1. Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8.1.2. Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- stabilire le linee programmatiche dell'attività sociale;
- attribuire ai suoi membri le cariche di cui ai successivi punti 8.3., 8.4., 8.5. e 8.6.;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- nominare uno o più Vicepresidenti;
- accogliere le domande di adesione presentate dai nuovi soci;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- definire annualmente il calendario delle attività associative;
- deliberare l'importo del contributo associativo.

8.1.3. Decadenza dall'incarico

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

8.2. **Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente è il coordinatore e sovrintendente delle attività dell'Associazione ed è responsabile, tra l'altro, di:

- presiedere l'assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- intrattenere rapporti con altre Associazioni, Istituzioni, Imprese o simili con cui può concludere accordi o convenzioni una volta ottenuta l'approvazione del Consiglio Direttivo;
- conferire agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Segretario Generale.

In caso di dimissioni, spetta al Segretario Generale convocare entro sessanta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

8.3. Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile dell'attività economica dell'Associazione. A tale scopo si occupa della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Il Tesoriere, inoltre:

- tiene aggiornati l'archivio dei documenti contabili e contrattuali nonché gli eventuali libri contabili;
- coordina le attività di finanziamento dell'Associazione anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici o campagne di *fund-raising*;
- è competente ad operare sui conti correnti dell'Associazione.

8.4. Segretario Generale

Il Segretario Generale è il garante del funzionamento interno dell'Associazione e si occupa di gestire i rapporti fra i vari organi dell'Associazione. È inoltre responsabile di tutti gli aspetti organizzativi ed amministrativi.

Il Segretario, inoltre:

- riceve le richieste di ammissione all'Associazione;
- si occupa di custodire ed aggiornare il Libro degli Associati, i verbali delle Assemblee e delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- si occupa di mediare e sanare eventuali conflitti interni fra associati e/o membri del consiglio direttivo prima di sollecitare eventualmente l'intervento dell'Assemblea.

8.5. Responsabile Network e Comunicazione

Il Responsabile Network e Comunicazione è responsabile di assicurare il continuo sviluppo del network dell'associazione sul territorio italiano ed europeo nonché della comunicazione esterna dell'associazione.

Il Responsabile Network e Comunicazione, inoltre:

- coordinandosi con il Responsabile Scientifico, segue e assicura la pubblicazione dei contributi informativi e culturali dell'Associazione;
- dirige e amministra campagne di allargamento della compagine sociale attraverso iniziative informative e di recruiting;

- coordinandosi con il Presidente, si occupa delle relazioni con soggetti esterni all'Associazione quali altre Associazioni, Istituzioni pubbliche, Imprese, altri enti e persone fisiche;
- coordinandosi con il Tesoriere coordina gli eventi e le campagne di fund-raising.

8.6. Responsabile Scientifico

Il Responsabile scientifico è il responsabile della qualità scientifica della proposta culturale, delle iniziative e dei progetti dell'Associazione.

Inoltre il Responsabile Scientifico:

- coordina i lavori dell'eventuale comitato scientifico dell'associazione e/o qualsivoglia comitato di esperti costituito dall'Associazione anche per progetti specifici;
- coordina con il Responsabile della Comunicazione la pubblicazione dei contributi culturali, scientifici, divulgativi e informativi prodotti dai membri dell'Associazione e del Comitato Scientifico;
- sovrintende, in collaborazione con il Presidente, alla stesura dei programmi formativi proposti agli istituti scolastici coinvolti nei progetti dell'Associazione.

9. COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, ove eletto, è composto da 5 membri dell'associazione eletti dall'Assemblea Straordinaria.

9.1. Competenze

Il Collegio dei Garanti ha il ruolo di preservare lo spirito originario dell'Associazione e di vigilare sulla coerenza tra le attività intraprese dal Consiglio Direttivo e lo scopo sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto. Nello svolgere il proprio ruolo, il Collegio dei Garanti può richiedere pareri e indicazioni ai Soci Fondatori.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Collegio dei Garanti:

- vigila sul rispetto dello Statuto;
- vigila sulla coerenza della gestione con gli scopi e le finalità dell'associazione;
- vigila sulla coerenza fra le attività esterne (politiche, lavorative etc.) dei singoli associati con gli scopi e le finalità dell'Associazione, formulando a tale riguardo segnalazioni al Consiglio Direttivo il quale potrà poi, eventualmente, avviare la procedura prevista dallo statuto per l'esclusione degli associati.

9.2. Poteri

Il Collegio dei Garanti ha potere di veto sulle iniziative e decisioni del Consiglio Direttivo a patto che tale potere sia esercitato con deliberazione votata all'unanimità dai propri membri a entro sette giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo. Con le medesime modalità deliberative, può inoltre opporsi per motivare ragioni, all'ammissione di un nuovo socio.

9.3. Incompatibilità

I componenti del Collegio dei Garanti non possono rivestire la carica di presidente ovvero di componente del Consiglio Direttivo, salvo dimettendosi dal Consiglio stesso prima delle elezioni.

10. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione. Tutti i documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

11. SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

12. NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Luca Di Pietro Vergano

Andrea Bugara

Luca Di Pietro Vergano

Renzo Caffè

Angela M. M. M.

Maria Rosa

Luca Di Pietro Vergano

Giacinto M. M.